
CONTRATTO DI RETE

tra

CASALASCA SERVIZI S.P.A.

e

ABSTRACT S.R.L.

CONTRATTO DI RETE

tra

CASALASCA SERVIZI S.P.A., (c.f. e p.i. 01059760197), con sede legale in Casalmaggiore (CR), Piazza Garibaldi n. 26, in persona dell'Ing. Filippo Bertolotti (c.f. BRTFPP80D26B110W) nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli occorrenti poteri ai fini del presente atto in forza di procura rep. n. 75.033 raccolta 12.881 del 6.08.2020 (di seguito, "Casalasca" o la "Società");

e

ABSTRACT S.R.L., (c.f. e p.i. 01730060199), con sede legale in Cremona (CR), Corso Cavour n. 7, in persona della Sig.ra Lara Cavalli (c.f. CVLLRA77B42B898A) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito, "Abstract")

(di seguito, Casalasca ed Abstract congiuntamente definite le "Parti" e singolarmente la "Parte")

PREMESSO CHE

- A. Casalasca è una società a capitale prevalentemente pubblico operante nel settore delle *public utilities* che gestisce il servizio di igiene ambientale ed offre in via residuale servizi di natura consulenziale sia a enti locali soci sia a enti locali non soci (di seguito i "Clienti"), elencati nell'Allegato sub. A, delle Province di Cremona, Mantova e Verona (di seguito l'"Ambito Territoriale"), di cui all'Allegato sub. B;
- B. Abstract è una società di nuova costituzione che ha come oggetto precipuo l'attività di consulenza, supporto e progettazione per l'ottenimento di finanziamenti o contributi pubblici o privati, in ambito europeo, nazionale e regionale, a favore di enti locali, imprese o enti del terzo settore, nonché svolge servizi di supporto specialistico per enti locali ed imprese per la gestione delle gare (tradizionali e telematiche), pianificazione delle procedure di affidamento, redazione integrale e revisione degli atti di gara, avvisi pubblici, consultazioni ed indagini di mercato;
- C. i soci di Abstract sono la Sig.ra Lara Cavalli, il Dott. Francesco Stringhini e l'Arch. Alessandra Braghini ai quali Casalasca aveva già affidato, con esito proficuo, incarichi professionali di natura consulenziale nell'ambito del progetto di valorizzazione e sviluppo delle filiere economiche del casalasco e costituzione dello sportello ricerca fondi sovracomunale;
- D. tra le Parti si sono, quindi, create importanti sinergie soprattutto per ciò che attiene al costante monitoraggio e reperimento di informazioni volte alla ricerca e all'ottenimento di finanziamenti sia in ambito nazionale che in quello comunitario per la realizzazione di opere pubbliche, di attività di interesse pubblico e/o comunque per il perseguimento dei fini istituzionali di Casalasca connessi con la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- E. i Clienti hanno espresso il loro interesse e apprezzamento per i servizi resi da Casalasca anche per il tramite di Abstract;

- F. l'art. 3, comma 4-ter, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. in l. 9 aprile 2009, n. 33, e s.m.i. riconosce agli imprenditori che perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato la possibilità di stipulare un contratto di rete mediante il quale essi si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, *“a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”*;
- G. sussistendo nel caso di specie i presupposti, in linea con gli specifici indirizzi assembleari, per la stipula tra Casalasca e Abstract di un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del d.l. n. 5/2009 e s.m.i., con il presente atto (il **“Contratto di Rete”** o il **“Contratto”**) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni mediante i quali dare attuazione al programma comune di sviluppo della propria capacità innovativa e competitiva.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le premesse e i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- Allegato A: “Clienti”;
- Allegato B: “Ambito Territoriale”;
- Allegato C: “Contratto di Service”.
- 1.2 In caso di difformità tra le condizioni del presente Contratto ed i suoi allegati, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

2. DEFINIZIONI

- 1.2 In aggiunta ai termini già espressamente definiti nelle premesse e/o in altre clausole del presente Contratto, le Parti convengono che i seguenti termini avranno il significato attribuito qui di seguito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:
- a. **“Ambito Territoriale”** ha il significato di cui alla premessa A;
- b. **“Clienti”** ha il significato di cui alla premessa A;
- c. **“Programma di Rete”** o **“Programma”** è il programma comune individuato dalle Parti per perseguire lo scopo comune di cui all'art. 3 del presente Contratto.

3. PROGRAMMA DI RETE

- 3.1 Con il presente Contratto di Rete, le Parti si obbligano a porre in essere il Programma di Rete di cui al presente articolo.
- 3.2 Il Programma di Rete prevede l'impegno in capo a Casalasca:
- a) di mettere a disposizione di Abstract degli spazi presso la sede legale della Società muniti delle apparecchiature e della strumentazione (es. stampanti, fotocopiatrici, *personal computers*, comprensivi dei relativi *software* e telefoni) necessarie per lo

svolgimento da parte di quest'ultima delle attività di cui al successivo art. 3.3, mediante il contratto di Service Allegato sub. C;

- b) di favorire e promuovere l'attività di Abstract presso i Clienti;
- c) di perfezionare i contratti di consulenza con i Clienti.

3.3 Il Programma di Rete prevede l'impegno di Abstract:

- a) di svolgere con costanza e impegno l'attività di ricerca e monitoraggio circa la sussistenza di programmi di stanziamento di finanziamenti a livello comunitario, nazionale o regionale che abbiano attinenza con i fini istituzionali dei Clienti;
- b) di verificare l'effettiva corrispondenza tra il progetto e gli obiettivi individuati dai Clienti e i programmi di finanziamento disponibili;
- c) di fornire ai Clienti tutte le necessarie informazioni prodromiche e propedeutiche all'ottenimento dei finanziamenti, ivi compresa l'indicazione della documentazione richiesta;
- d) di aiutare i Clienti nella predisposizione e collazione della documentazione richiesta;
- e) di presentare, a seguito del formale assenso dei Clienti, la domanda di finanziamento e svolgere/seguire l'intero *iter* istituzionale fino all'ottenimento dei finanziamenti richiesti;
- f) di fornire assistenza tecnica nella gestione dei progetti ammessi ai finanziamenti e nella rendicontazione dei medesimi.

3.4 Casalasca riconoscerà ad Abstract il 75% dell'imponibile per le attività di cui al precedente art. 3.3, salvo diversa pattuizione che dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti.

3.5 Resta inteso tra le Parti che, durante la vigenza del presente Contratto, eventuali nuovi enti locali soci nonché enti locali non soci rientranti nell'Ambito Territoriale di cui al citato Allegato sub. B che dovessero perfezionare con Casalasca contratti di consulenza saranno da considerarsi e verranno inseriti quali Clienti di cui al richiamato Allegato sub. A.

3.6 Rimane, altresì, convenuto tra le Parti che eventuali contratti di consulenza in essere la cui durata ecceda quella prevista al successivo art. 4, continueranno ad essere svolti sino alla loro scadenza contrattuale.

3.7 Le Parti infine si riconoscono vicendevolmente che devono considerarsi esclusi dal Programma di Rete i contratti di consulenza aventi specifiche caratteristiche, anche di natura tecnica e comunque non rientranti in quanto descritto nella premessa D del presente Contratto, stipulati con i Clienti di cui all'Allegato sub. A negli Ambiti Territoriali indicati nell'Allegato sub B, fatto salvo per quei contratti in ordine ai quali viene richiesta, ai fini del loro perfezionamento, la sottoscrizione di Casalasca.

4. DURATA

4.1 Il presente Contratto decorre dal 1.01.2021 e sarà valido ed efficace fino al 31.12.2023

4.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano in buona fede ad avviare una negoziazione per il rinnovo del Contratto entro il 30.06.2023, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto.

5. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RETE

- 5.1 Le Parti dichiarano espressamente di non avvalersi della facoltà ad esse riconosciuta dall'articolo art. 3, comma 4-*ter* e ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con mod. in l. 9 aprile 2009, n. 33, e s.m.i. di istituire:
- a) un organo comune per la gestione dell'esecuzione del Contratto o di singole parti di esso;
 - b) un fondo patrimoniale per la gestione dell'esecuzione del Contratto;
 - c) una rete o un Contratto Di Rete dotato di soggettività giuridica distinta da quella delle Parti.
- 5.2 Le attività poste in essere dalle Parti in esecuzione del presente Contratto sono imputate direttamente alle Parti.
- In particolare, le attività poste in essere da Abstract al fine di dare esecuzione al Programma di Rete sono imputate direttamente alla medesima Abstract, la quale agisce in nome e per conto proprio.
- 5.3 Abstract si impegna a registrare in contabilità in appositi conti dedicati tutte le attività, le passività, i costi ed i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal Programma di Rete.
- 5.4 Casalasca si impegna a versare ad Abstract gli importi dovuti ai sensi dell'art. 3.4. che precede con cadenza bimestrale indipendentemente dal momento dell'avvenuto pagamento da parte del Cliente della somma concordata per iscritto.

6. DIRITTO DI ESCLUSIVA

- 6.1. Abstract non potrà stipulare direttamente e autonomamente con i Clienti contratti di consulenza aventi ad oggetto il Programma di Rete di cui al precedente art. 3.
- 6.2. In caso di violazione della clausola di esclusiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Casalasca, resa con lettera raccomandata o tramite P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

7. RISOLUZIONE

- 7.1 Il presente Contratto potrà essere risolto su iniziativa di una delle Parti qualora l'altra si sia resa inadempiente e non abbia adempiuto alle obbligazioni del Contratto in seguito al ricevimento della comunicazione scritta di cui al successivo comma 7.2. nel termine in essa previsto.

Resta inteso tra le Parti che eventuali inadempimenti di non particolare gravità non costituiranno motivo di risoluzione del presente Contratto, fermo restando il diritto della Parte lesa al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

- 7.2 Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente ad una o più delle obbligazioni poste a suo carico in forza di quanto stabilito nel presente Contratto, la parte adempiente potrà intimare per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata ("P.E.C.") alla parte inadempiente di porre rimedio all'inadempimento contestato entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta diffida, pena la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 Per Forza Maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo di una delle Parti, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
- 8.2 La Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore deve darne prontamente dettagliata comunicazione all'altra Parte, e, a decorrere dal giorno della comunicazione dell'evento di Forza Maggiore, le Parti dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione al fine di minimizzare i danni economici per entrambe e fino al ripristino della situazione di normalità.
- 8.3 In ogni caso la Parte che abbia invocato la Forza Maggiore dovrà compiere ogni tentativo per porre rimedio alla sua incapacità di adempiere per minimizzare le perdite proprie e dell'altra Parte.

9. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

- 9.1. I crediti derivanti dal presente Contratto non possono essere ceduti senza il consenso scritto dell'altra Parte.

10. MODIFICHE AL CONTRATTO

- 10.1 Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede le eventuali necessarie modifiche o integrazioni della Convenzione qualora entrambe concordino preventivamente circa la rilevanza di variazioni dei presupposti commerciali e/o economici e/o tecnici e/o normativi alla base del rapporto contrattuale intervenuti successivamente alla sottoscrizione del Contratto.
- 10.2 Fatta salva l'ipotesi di cui al paragrafo che precede, nessuna modifica o integrazione del presente Contratto potrà avere efficacia a meno che non sia stata precedentemente approvata in modo specifico per iscritto da entrambe le Parti, anche tramite scambio di corrispondenza. In alcun caso potranno essere vincolanti o rilevanti accordi verbali o comunque non conformi alla presente disposizione.
- 10.3 Il presente Contratto non è aperto all'adesione di imprese diverse dalle Parti.

11. DISPOSIZIONI VARIE

- 11.1 Qualsiasi rinuncia di una delle Parti a far valere, in ogni momento o per qualsivoglia periodo di tempo, qualsiasi previsione del Contratto non potrà essere interpretata come rinuncia a tali previsioni o al diritto di tale parte a far valere ognuna e tutte quelle previsioni in un momento successivo.
- 11.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti avente ad oggetto il presente Contratto e gli atti ad esso collegati di cui ai precedenti articoli o la loro esecuzione dovrà essere effettuata per iscritto tramite P.E.C. o, in alternativa, tramite lettera raccomandata A./R., indirizzata come segue:

- se per Casalasca:
Piazza Garibaldi n. 26 -
Casalmaggiore (CR)
Alla cortese attenzione di:
Ing. Filippo Bertolotti

Indirizzo P.E.C.: casalascaservizi@legalmail.it

- se per Abstract:

Corso Cavour n. 7 -

Cremona

Alla cortese attenzione di:

Lara Cavalli

Indirizzo P.E.C.: abstractsrl@legalmail.it

o ai diversi indirizzi comunicati per iscritto dalle Parti con le modalità di cui sopra, restando inteso peraltro che l'eventuale mancata osservanza di forma convenzionale nell'effettuare una comunicazione potrà essere eccepita solo da quella fra le Parti che avrebbe dovuto ricevere la comunicazione e purché la sua ricezione non sia stata comunque riconosciuta da tale parte.

12. FORO COMPETENTE

12.1 Ogni eventuale controversia relativa al Contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni ed agli impegni in essi previsti, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria ed a definire entro 30 (trenta) giorni dall'insorgenza della controversia, sarà devoluta alla competenza in via esclusiva del Foro di Cremona, compresi i procedimenti di urgenza, cautelari o monitori.

13. REGISTRAZIONE

13.1 Le spese di registrazione del presente Contratto verranno equamente suddivise tra le Parti.

13.2 Il presente Contratto viene stipulato in n. 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle Parti ed uno ulteriore per l'Ufficio del Registro.

Letto, approvato e sottoscritto

Casalmaggiore, 21 gennaio 2021

PER CASALASCA SERVIZI S.P.A.

IL DIRETTORE GENERALE

ING. FILIPPO BERTOLOTTI



PER ABSTRACT S.R.L.

IL PRESIDENTE

SIG.RA LARA CAVALLI

Allegati:

Allegato A: "Clienti";

Allegato B: "Ambiti Territoriali";

Allegato C: "Contratto di Service".

